CITTÀ DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – art. 1 commi da 816 a 847 e ss.mm.ii.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

TITOLO I -DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento……..4
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali…….……4
Articolo 3 Presupposto del canone……...5
Articolo 4 Soggetto obbligato……..6

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico……...7
Articolo 6 Istruttoria…….7
Articolo 7 Rilascio……8
Articolo 8 Occupazione aree particolari……...9
Articolo 9 Principali obblighi del concessionario……....9
Articolo 10 Revoca, rinuncia e modifica della concessione…….....9
Articolo 11 Decadenza della concessione……...10
Articolo 12 Subentro……..10
Articolo 13 Categorie di occupazione……..…….10
Articolo 14 Occupazione d'urgenza……...11
Articolo 15 Occupazioni abusive……...12
Articolo 16 Tipologie di occupazione……13
Articolo 17 Occupazioni con DEHORS…….16
Articolo 18 Mercati……...…….16
Articolo 19 Arrotondamento della superficie occupata……..17
Articolo 20 Agevolazioni/riduzioni ……...18
Articolo 21 Esenzioni……18
Articolo 22 Importo minimo……..19
Articolo 23 Modalità e termini per il pagamento del canone…….……19
Articolo 24 Classificazione delle aree e spazi pubblici…….…….20

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Articolo 25 Tipologie di impianti pubblicitari……...21
Articolo 26 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni…….23
Articolo 27 Pubblicità varia: modalità, limiti, divieti……24
Articolo 28 Soggetto passivo…….24
Articolo 29 Norme procedurali……..24
Articolo 30 Istanza di autorizzazione……25
Articolo 31 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni……26
Articolo 32 Obblighi del titolare dell'autorizzazione……27
Articolo 33 Decadenza ed estinzione…….……28
Articolo 34 Rimozione della pubblicità…….28
Articolo 35 Suddivisione aree e spazi pubblici in zone.....……...29
Articolo 36 Modalità di applicazione del canone……...29
Articolo 37 Modalità e termini per il pagamento del canone…..……...31
Articolo 38 Casi di omessa dichiarazione……..31
Articolo 39 Riduzione del canone……..31
Articolo 40 Esenzioni…….32

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41 Ambito di applicazione……...34
Articolo 42 Superficie complessiva – ripartizioni……..34
Articolo 43 Dimensioni……...34
Articolo 44 Caratteristiche ambientali, tecniche, esecutive……...34
Articolo 45 Modalità di presentazione della richiesta……35
Articolo 46 Tariffe……..35
Articolo 47 Maggiorazione stagionale……...35
Articolo 48 Modalità per le pubbliche affissioni……35
Articolo 49 Affissione annunci funebri……..36
Articolo 50 Annullamento della commissione……...36
Articolo 51 Affissioni abusive……...37
Articolo 52 Riduzioni……37
Articolo 53 Esenzioni……37

TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 54 Accertamenti – recupero canone……39
Articolo 55 Sanzioni e indennità……39
Articolo 56 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico……40
Articolo 57 Autotutela – Ricorso……...41
Articolo 58 Riscossione coattiva……41
Articolo 59 Regime transitorio……...41
Articolo 60 Disposizioni finali……...41

ALLEGATO "A" – DETERMINAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO "B" – DETERMINAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Viareggio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle ss.mm.ii. (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
Tale canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) Occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
b) Concessione o Autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
c) Canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
d) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia e Decoro Urbano. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è

sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico.

5.Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Fermo restando il disposto del comma 818 della L. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

3. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui alla lettera b) del comma 1 di questo articolo, esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. La titolarità dell’atto di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l’occupazione. In caso di occupazioni del suolo pubblico per lavori edili è obbligato in solido, con il soggetto che pone in essere l'occupazione, anche il proprietario o usufruttuario dell'immobile.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda in bollo da presentarsi all'Ufficio Suolo pubblico presso il comando della Polizia Municipale, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, scaricabile dal sito comunale alla sezione modulistica suolo pubblico, ed indirizzata all'ufficio suolo pubblico comunale almeno 7 giorni prima dell'occupazione, che provvede alla relativa istruttoria.

2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

- Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, e l'indirizzo e-mail; per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Nel caso di condomini la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, in mancanza di questi da tutti i condòmini;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici richiesti, allegando fotografia dell'area interessata e in caso di attività commerciali anche del fronte del locale dell'attività di esercizio;
- la misura (espressa in metri quadrati o lineari) con allegata idonea planimetria atta ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare e correlata da documentazione fotografica;
- la data di inizio e di fine dell'occupazione richiesta;
- le modalità e tipologia di occupazione;
- l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

3. In caso di richiesta di rilascio di nuova concessione per passo carrabile da parte di eredi, fino al secondo grado, del concessionario, questi ultimi sono esenti dal pagamento del relativo contributo alle spese di istruttoria.

4. Alla domanda è necessario allegare la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria, tale contributo non è dovuto nel caso di richiesta di proroga di concessione già rilasciata per attività edilizia, quando si verifica con soluzione di continuità. Gli importi dei diritti possono essere adeguati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, da comunicarsi al Consiglio comunale con le relative motivazioni.

5. Sono esentate dal pagamento dei diritti d'istruttoria le associazioni non aventi scopo di lucro.
L'ufficio può comunque, se lo ritiene necessario, richiedere ulteriore documentazione finalizzata al rilascio della concessione.

6. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine accordato o per le quali non è stato versato il deposito cauzionale (ove richiesto), saranno archiviate e verrà emesso il relativo diniego.

Art. 6 - Istruttoria

1. L'istruttore, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata; qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo

provvede a inoltrarla agli altri eventuali uffici comunali interessati al fine del rilascio del parere di competenza.

2. Gli uffici comunali ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono, nei termini previsti in materia, dare riscontro in merito all'assenza di impedimenti al suo rilascio o, a contrario, evidenziare, motivando in fatto ed in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento della stessa.

3. L'istruttore qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica tramite Pec se indicata dallo stesso.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere di nuovo la stessa concessione dovrà presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.

Art. 7 - Rilascio

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente della Polizia Municipale.

2. Può essere previsto un versamento cauzionale o il rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a seconda del tipo di occupazione, su indicazione degli Uffici Tecnici.

3. L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e ai costi per la rimessa in pristino del luogo, sentiti gli uffici comunali competenti.

4. La cauzione infruttifera resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell'atto di concessione ed è restituita entro 15 giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'assenza di danni, sentito il parere dei competenti uffici comunali.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'amministrazione comunale per debiti di qualunque natura, a meno che lo stesso non provveda al pagamento e/o alla richiesta della rateazione delle somme di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate.

6. Nessuno può occupare uno spazio o un'area pubblica senza il rilascio della relativa concessione.

7. Per le occupazioni temporanee, di durata non superiore a tre giorni, l'interessato deve presentare apposita richiesta semplificata al Comando di Polizia Municipale, ottenere la relativa concessione e provvedere al pagamento del canone prima dell'inizio dell'occupazione.

8. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di associazioni, onlus e partiti, richieste con un'unica domanda per più giorni nel corso dell'anno, non possono essere autorizzate se eccedono le cinque date, e comunque, le stesse possono essere concesse per un massimo complessivo annuo di ventiquattro.

9. Il provvedimento di concessione deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo pubblico;

- la superficie oggetto dell'occupazione (espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore);
- le date di inizio e fine dell'occupazione;
- l'indicazione delle strutture e attrezzature con cui la stessa è realizzata;
- gli obblighi e gli adempimenti a carico del concessionario.

Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività per le quali la normativa vigente preveda ulteriori e specifiche autorizzazioni, concessioni o nulla osta.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 8 - Occupazione aree particolari

Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni temporanee nelle pinete di Levante e Ponente che esulano dal campo di applicazione del Capitolato delle concessioni comunali e sono rilasciate previo nulla osta dell'Ufficio Concessioni comunali.

Art. 9 – Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione. Il concessionario, inoltre, è obbligato, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, a rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede l'amministrazione comunale, con addebito delle spese.

2. Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area concessa in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e a mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa.

3. Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro sostituzione in caso di deterioramento.

4. Il concessionario è tenuto a custodire i documenti comprovanti la legittimità della concessione e ad esibirli su richiesta dell'amministrazione comunale o del soggetto incaricato della riscossione del canone. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli stessi il concessionario deve darne immediata comunicazione ai soggetti di cui sopra, che provvederanno a rilasciare un duplicato, previo pagamento dell'importo di 5,00 euro, a titolo di rimborso spese forfettario.

5. Il concessionario nel caso di occupazioni relative all'attività edilizia deve affiggere alle strutture medesime (es. ponteggi, recinzioni) copia della concessione.

6. Il concessionario deve versare il canone dovuto per l'occupazione concessa, alle scadenze stabilite dal presente Regolamento o dalle Deliberazioni di Giunta in materia, in quanto gli avvisi di pagamento ordinari che invia l'Ente non rivestono obbligo previsto dalla vigente normativa.

Art. 10 – Revoca, rinuncia e modifica della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Con l'atto di revoca, è assegnato al concessionario un termine di giorni 10, per

lo sgombero e il ripristino dell'area occupata, decorso inutilmente il quale, gli stessi saranno eseguiti dall'ufficio tecnico o dall'eventuale diverso soggetto incaricato, con rivalsa delle spese a carico del concessionario.

2 Il concessionario può rinunciare alla concessione temporanea rilasciata, mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, non oltre il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia come sopra comunicata comporta la restituzione del canone versato.
Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 11 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo dell'area concessa e degli obblighi contenuti nel provvedimento di concessione;
- mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti entro i termini;
- mancato utilizzo del suolo pubblico concesso, senza alcun giustificato motivo, entro trenta giorni dal rilascio della concessione, in caso di occupazioni permanenti o dieci giorni, in caso di occupazioni temporanee;
- quando viene meno la titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;
- mancata esposizione del cartello di passo carrabile;
- omesso versamento del canone.

2. La decadenza è comunicata al concessionario, sulla base di un'istruttoria e previa messa in mora debitamente notificata al concessionario.

Art. 12 – Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione a terzi.

2. Nel caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività, in relazione alla quale, è stata concessa l'occupazione il subentrante è obbligato a richiedere il subentro nella concessione di suolo pubblico entro trenta giorni dal trasferimento stesso, presentando apposita domanda.

3. Il subentro non può essere concesso se il concessionario uscente non è in pari con il versamento dei tributi comunali. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

4. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura, l'occupazione da parte del subentrante è da intendersi come abusiva e dovrà essere immediatamente rimossa, salvo intervento da parte dell'amministrazione, con aggravio di spese a carico.

5. E' in ogni caso facoltà del subentrante presentare domanda di nuova concessione di suolo pubblico (che presuppone lo sgombero da parte del concessionario uscente).

Art. 13 – Categorie di occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere **temporanee** o **permanenti**.

- Sono **temporanee** le occupazioni la cui durata è inferiore a 12 mesi e possono essere giornaliere, settimanali, mensili.
- Sono **permanenti** le occupazioni la cui durata è uguale o superiore a 12 mesi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.

2. Le concessioni permanenti non sono frazionabili e il relativo canone deve essere versato per l'intero anno solare, a prescindere dalla data di richiesta delle stesse.

3. La disdetta relativa alle occupazioni permanenti, ad esclusione dei dehors, deve essere presentata da parte del concessionario entro il 31 dicembre dell'anno precedente in quanto, in caso contrario, la concessione si rinnova tacitamente e il relativo canone è comunque dovuto per l'intero anno solare come rinnovato.

4. Le occupazioni con **dehors** (tavoli, sedie, ombrelloni, verande, ecc.) possono avere la seguente durata:
- pari a 12 mesi solari – annuale. In tal caso, devono essere rinnovate dai relativi concessionari ogni anno. Solo nel caso in cui una richiesta di occupazione intervenga in corso d'anno il relativo canone può essere applicato in dodicesimi (arrotondato al mese intero) a condizione che la richiesta riguardi anche l'intero anno successivo;
- dal 1° maggio al 30 settembre – stagionale.
- dal 1° maggio al 31 ottobre – aggiuntivo. In tal caso, previa richiesta dei titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di quelle artigianali alimentari del territorio comunale già in possesso di concessione di suolo pubblico con dehors valida per l'anno in corso, è ammessa l'occupazione, esclusivamente con tavoli, sedie e ombrelloni amovibili, di uno spazio di suolo pubblico aggiuntivo a pagamento. Per viale Margherita e per viale Marconi sono concedibili anche gli spazi fra il dehors frontale e quello laterale, purché rimanga libero il passaggio filo marciapiede. Tale superficie occupata a titolo aggiuntivo non dovrà eccedere il 50% dell'area già regolarmente concessa, purché tale area non si collochi sul fronte di altra proprietà limitrofa, a meno che non ci sia formale accordo sottoscritto dall'avente titolo da presentare allegato alla richiesta.

5. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente presentando la domanda di concessione, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 15 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni del suolo pubblico prive della relativa concessione. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive sono soggette comunque al pagamento del canone, impregiudicati tutti gli altri aspetti sanzionatori.

2. Sono inoltre considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione;
- che si protraggano oltre il termine della loro scadenza, senza che sia stata rilasciata nuova concessione o, quantomeno, senza che sia stata presentata nuova richiesta di occupazione (con un periodo di tolleranza di non oltre tre giorni lavorativi). In caso di tardivo rinnovo, l'Ufficio Suolo Pubblico avvierà un procedimento amministrativo volto a confermare o meno la sussistenza dell'occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, le occupazioni abusive risultanti dai verbali di contestazione redatti da un pubblico ufficiale sono considerate occupazioni annuali.
L'accertamento dell'occupazione abusiva, contestato al trasgressore, comporta per quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 821 lett. g) e h) della L. 160/2019, l'obbligo di corrispondere:

- un'indennità pari al canone che sarebbe stato applicato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%, maggiorata degli interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui sopra né superiore al doppio della stessa;
- le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

4. Il pagamento delle sanzioni e dei canoni dovuti, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. Fatta salva ogni disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico il Comune, con ordinanza del dirigente preposto, notificata al trasgressore, ordina la rimozione delle attrezzature con cui è occupato il suolo pubblico e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando allo stesso un termine non superiore a dieci (10) giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e la rimessa in pristino sarà effettuata d'ufficio. Il materiale rimosso coattivamente sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di rimozione, trasporto e custodia e tenuto a disposizione dello stesso per 60 giorni e potrà essere ritirato, solo dopo aver provveduto al pagamento delle spese di cui sopra.

6. Decorso tale termine il materiale sarà acquisito dall'Amministrazione Comunale, che potrà, a sua insindacabile scelta:

a) distruggerlo;
b) venderlo all'asta, secondo le procedure di legge;
c) trasferirlo, a titolo gratuito, ad associazioni non aventi finalità di lucro.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni causati alle attrezzature oggetto dell'occupazione durante la rimozione delle stesse.

7. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la

chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

8. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 16 - Tipologie di occupazione

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1 - **Passi carrabili**: agli effetti del canone di concessione, sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica normativa (art. 22 del Nuovo Codice della Strada e art. 44-46 del Regolamento di Esecuzione). Si considerano tali solo quelli muniti di specifica concessione e conseguente esposizione dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune (cartello di Passo carrabile). Nelle zone del centro città e nelle zone interessate dal "piano della sosta'' non possono essere concessi passi carrabili per accessi di larghezza inferiore a mt. 2,00 o che, pur avendo larghezza non inferiore a mt. 2,00, non abbiano all'interno spazio sufficiente per il ricovero di un veicolo.
Nelle zone periferiche, compresa la frazione di Torre del Lago, e in tutte le altre zone non interessate dal "piano della sosta" possono essere concessi passi carrabili anche per accessi di larghezza inferiore a mt. 2,00, fino a un minimo di mt. 1,40, a condizione che le relative strade siano prive di pubblico marciapiede e che all'interno vi sia spazio sufficiente per il ricovero di un veicolo.
Il passo carrabile deve essere identificato con apposito cartello previsto dal C.d.S., è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato rilasciato; il trasferimento di residenza o la vendita dell'immobile, comporta da parte del concessionario l'obbligo di presentare disdetta della concessione stessa, con la restituzione del relativo cartello entro il 31.12 dell'anno; in mancanza della restituzione del cartello, il concessionario è soggetto al pagamento del canone, rimangono obbligati al pagamento del canone anche gli eredi in caso di decesso del titolare della concessione.
In caso di richiesta di rilascio di nuova concessione per passo carrabile da parte degli eredi del concessionario, fino al secondo grado, questi ultimi sono esenti dal pagamento del relativo contributo alle spese di istruttoria.
Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

2 - Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo:

A) Occupazione per servizi di pubblica utilità:
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture e per fornitura di servizi di pubblica utilità valgono le previsioni della vigente normativa in materia.

B) Occupazioni diverse da quanto indicato nella lettera A)
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, diverse da quelle indicate alla lettera precedente, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
Gli aggetti e le sporgenze sono misurati a filo del muro.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto come disciplinato all'art. 1 comma 829 della Legge 160/2019.

3 - Occupazioni con chioschi: le occupazioni con chioschi in piazza Cavour, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal SUAP, rientrano nel presente regolamento solo per quanto riguarda il pagamento del relativo canone.

4 - Attività commerciali: Per le attività commerciali - eccetto quelle sulla passeggiata a mare – Viale Marconi e Viale Margherita - può essere concessa, previo parere del Comando Polizia Municipale, l'occupazione di suolo pubblico per il fronte dell'esercizio, fermo l'obbligo di rispettare il decoro.
Nelle traverse a mare e nelle piazze limitrofe al Lungomare pedonale (viale Margherita e viale Marconi) può essere concessa l'occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali rispettando le dimensioni specificate nell'articolo 4 del Regolamento della Passeggiata.
Nelle zone pedonali dell'area mercato di Piazza Cavour con esclusione della Via Fratti, anche agli esercizi di vicinato, alimentari e non alimentari, è consentita l'occupazione del suolo pubblico per il fronte dell'esercizio.
Ai rivenditori di cicli e motocicli possono essere rilasciate concessioni per occupare la sede stradale (area di sosta antistante il proprio esercizio, non eccedente la larghezza del locale), per l'esposizione di veicoli nuovi; lo spazio concesso dovrà essere opportunamente recintato con fioriere o catenelle di colore rosso-bianco o con altri mezzi idonei, da posizionare comunque all'interno dell'area concessa.

5 – Attività artigianali con produzione di alimenti: potranno essere rilasciate concessioni nel rispetto delle vigenti schede di arredo urbano e del Regolamento della passeggiata, anche se il laboratorio di produzione sia ubicato in immobile diverso da quello nel quale viene effettuata la vendita.

6 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione:
Ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata avente ad oggetto, a seconda dei casi:
a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);
b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).
Per fornitura di servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, valgono le previsioni della vigente normativa in materia.

7 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 120/2020 art. 57 comma 9 alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Ai sensi di quanto indicato alla medesima Legge art. 57 comma 10 in caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune potrà richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

8 - Serbatoi
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto come disciplinato dalla normativa in materia, così come si applicano le disposizioni specifiche previste per i serbatoi.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni relative all'attività edilizia: La realizzazione dei cantieri impone l'obbligo del decoro dell'area assegnata. In particolare nella zona 1 come individuata nel successivo articolo 24, in considerazione della particolare ubicazione della stessa, è necessaria l'apposizione sulle strutture di un telo riproducente esclusivamente la facciata dell'edificio. Il concessionario è obbligato a installare e/o modificare a propria cura e spese la segnaletica stradale orizzontale e/o verticale eventualmente prescritta dal Comando di Polizia Municipale; in caso di occupazione della carreggiata, ove siano presenti parcheggi a pagamento (strisce blu) il corrispondente canone dovrà essere commisurato alla superficie di uno o più stalli di sosta interi, senza possibilità di frazionamento degli stessi (ogni stallo misura 10 mq); qualora per garantire la viabilità il Comando di Polizia Municipale ritenga necessario interdire la sosta sul lato opposto dell'occupazione autorizzata, alla superficie interdetta sarà applicata la tariffa relativa all'attività edilizia, ridotta del 50%; in caso di occupazioni per lavori edili è obbligato in solido, insieme al soggetto che pone in essere l'occupazione, anche il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile; il concessionario può chiedere la proroga della concessione per lavori edili, prima della scadenza della stessa, con le stesse modalità con cui è stata richiesta la prima concessione (escludendo il pagamento delle spese di istruttoria); nel periodo estivo e in osservanza del Regolamento comunale delle attività rumorose, i concessionari che mantengono l'occupazione, pur sospendendo i lavori, hanno diritto a un'agevolazione del 30% sull'importo del canone, che deve essere richiesta dagli interessati, con contestuale presentazione di autocertificazione attestante la sospensione dei lavori; tale agevolazione decorre dalla data dichiarata, che non può essere antecedente la data di presentazione della richiesta. Per le occupazioni che proseguono su due annualità la richiesta originaria deve concludersi con il 31 dicembre e deve esserne richiesta la proroga per il periodo successivo, con il rilascio di nuova concessione dal 1 gennaio dell'anno successivo, al fine di permettere una corretta gestione contabile e di verificare un'eventuale modifica della tariffa da applicare per la nuova annualità.

Durante il periodo delle feste natalizie - 10 dicembre - 06 gennaio – non possono essere rilasciate occupazioni di suolo pubblico per installazione di nuovi ponteggi o esecuzione di lavori edili limitatamente alle zone 1 e 2 come individuate al successivo articolo 24.

2) Occupazioni per il periodo di Carnevale da parte della Fondazione Carnevale: le occupazioni temporanee durante il periodo di Carnevale da parte della Fondazione Carnevale sono soggette a comunicazione, con allegata planimetria, per l'approvazione alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli (C.P.V.L.P.S.), il canone verrà riscosso al termine della manifestazione, calcolando i periodi di effettiva occupazione, sulla base della comunicazione di cui sopra.

3) Attività commerciali: si richiama la medesima disciplina indicata al punto 4) delle occupazioni permanenti del presente articolo.

4) Attività artigianali con produzione di alimenti: si richiama la medesima disciplina indicata al punto 5) delle occupazioni permanenti del presente articolo.

5) Installazione temporanea con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione: nel caso in cui sia richiesta una autorizzazione per esigenze transitorie di copertura può essere rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

6) Occupazioni temporanee su aree prospicienti l'arenile: sui viali a mare, piazze limitrofe al Lungomare pedonale e sulla Terrazza della Repubblica, non possono essere concesse occupazioni temporanee che prevedano la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, salvo che in occasione di manifestazioni culturali, sportive, assistenziali, religiose e politiche autorizzate dall'Amministrazione comunale.

7) Occupazioni temporanee per manifestazioni, eventi, onlus, partiti e simili: le occupazioni temporanee richieste per manifestazioni, eventi, onlus, partiti e simili possono essere rilasciate sui viali a mare esclusivamente in Piazza Campioni e fronte Hotel Royal, con l'installazione di un solo gazebo, che dovrà essere di colore bianco, in ordine e dovrà avere una dimensione massima di mq 9 (3x3). Le occupazioni che avranno caratteristiche diverse da quanto sopra specificato potranno essere rilasciate solamente se patrocinate dall'amministrazione comunale o con il benestare della stessa.
Nelle restanti zone della città, sono consentite le occupazioni di cui sopra solo nelle aree pedonali e alle stesse condizioni.

8) Occupazioni con addobbi natalizi: Gli addobbi natalizi potranno essere installati nel periodo 1dicembre - 10 gennaio, per una dimensione massima di mq. 4, previa comunicazione all'ufficio suolo pubblico. L'occupazione potrà aver luogo compatibilmente con quanto previsto dal codice della strada e con strutture confacenti al decoro architettonico delle zone ed omogenee per area, attinenti al periodo natalizio ed allestite con materiali nei colori bianco, rosso, oro, argento o blu.
L'occupazione, qualora riconosciuta finalizzata alla rivitalizzazione e riqualificazione del territorio, potrà beneficiare dell'esenzione dal Canone Unico e dei diritti d'istruttoria. Identica disciplina, nei periodi individuati dall'Amministrazione, potrà essere concessa per ogni elemento decorativo e/o arredo urbano che riveste tali caratteristiche sopra indicate, ad eccezione del colore (es. sedie, fioriere ecc).

Art. 17 – Occupazioni con DEHORS

1. Le occupazioni con "dehors" sono disciplinate dall'apposita normativa, distinta tra occupazioni sulla Passeggiata a mare e relative traverse e occupazioni nel resto della città. (La normativa di riferimento è reperibile sul sito del comune di Viareggio – sezione Suolo Pubblico).

Art. 18 - Mercati

1. Lo svolgimento dei mercati settimanali, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal SUAP secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore (tariffa oraria pari 1/24), fino ad un massimo di 9, in ragione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata espressa in metri quadrati ed in base alla zona del territorio comunale occupato, come indicata al successivo articolo 24.
Il pagamento del canone, per i titolari di concessioni a posto fisso, dovrà essere effettuato secondo le scadenze e le modalità di pagamento indicate al successivo art. 23.

Per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, privi della relativa concessione di suolo pubblico (cosiddetti spuntisti), il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'occupazione dello spazio pubblico o in casi di manifesta impossibilità entro 3 giorni dall'occupazione.

3. Per gli ambulanti "spuntisti" è possibile stipulare una convenzione per più presenze annuali, con un minimo di cinque (eventualmente rinnovabile). Costituisce pregiudiziale causa ostativa al permesso di partecipare all'assegnazione di posteggi alla spunta l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'Amministrazione comunale. Le convenzioni scadono a dicembre di ogni anno, senza possibilità di richiedere il rimborso per eventuali presenze non usufruite.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato con versamento tramite modalità PagoPA.

5. Il canone unico nei casi di occupazione temporanea, di cui al comma 842 della L. 160/2019, sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ai successivi articoli, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alle disposizioni normative in materia e alle procedure SUAP.
Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici se è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Art. 19 – Arrotondamento della superficie occupata

1. La superficie oggetto di occupazione, che concorre al calcolo della tariffa del canone unico è espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

2. Le superfici inferiori al metro quadro o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadro o lineare superiore.

3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori ciascuna a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Art. 20 -Agevolazioni/riduzioni

Il canone è ridotto:

- del 50% per le occupazioni relative a manifestazioni sportive, politiche e culturali, purché non vi sia somministrazione di alimenti e/o bevande né attività commerciali (anche in minima parte e/o sotto forma di contributo libero);
- del 30% per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
- del 30% per gli ambulanti spuntisti senza convenzione;
- per occupazioni, sia temporanee che permanenti, con superfici che eccedono i 1.000 mq, la porzione eccedente è calcolata in misura pari al 10%;
- del 50% per le occupazioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, ecc.,

le cui superfici sono calcolate secondo le seguenti percentuali:

- 60% per i primi 100 mq;
- 35% per la parte eccedente i primi 100 mq, fino a 1.000 mq;
- 20% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 21 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, o simili infissi di carattere stabile, eventualmente anche dotate di tende per le abitazioni private (ad esclusione delle tende a servizio di esercizi commerciali o pubblici esercizi);
- le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.D.R n. 917/1986, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti, a condizione che a sostegno della richiesta venga presentata la certificazione medica attestante, a norma di legge, la disabilità del richiedente o di colui per conto del quale la richiesta viene presentata;
- le seguenti occupazioni occasionali di durata non significativa:
  - occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito al pubblico, non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 12 ore;
  - le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminare, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato se non stabilito diversamente; gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- le occupazioni temporanee dell'area dei viali a mare da parte della Fondazione Carnevale, durante i corsi mascherati, se inferiori alle 20 ore (esempio: carri allegorici);
- le occupazioni temporanee da parte della Fondazione Carnevale o dei rispettivi comitati rionali, necessarie per lo svolgimento delle feste rionali, se inferiori alle 20 ore;
- le occupazioni di strutture non fisse, regolarmente autorizzate dalla pubblica amministrazione in conformità ad apposito regolamento, a copertura dei contenitori della raccolta differenziata finalizzate al miglioramento del decoro urbano;
- le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.
- interventi di ristrutturazione di fabbricati di elevata rilevanza sociale e assistenziale, qualora questi comportino l'occupazione del suolo pubblico con cantieri e/o recinzioni.

Art. 22 - Importo minimo

L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 12,00 nel caso in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

Art. 23 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone (o della prima rata dello stesso) relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. La Giunta Comunale in caso di necessità, può variare il termine di scadenza suddetto o sospenderlo, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, così come per il pagamento in forma rateale.

3. Per importi superiori a 300,00 euro il pagamento del canone, sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in 4 rate di pari importo, con scadenze alla fine dei mesi di marzo, maggio, agosto e novembre.

4. Per le occupazioni relative ai servizi di pubblica utilità il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Il pagamento del canone è effettuato utilizzando esclusivamente le modalità previste dalla vigente normativa.

6. Qualora l'occupazione di suolo pubblico terminasse prima della scadenza richiesta, questo non dà diritto al rimborso dell'importo calcolato per il periodo non fruito.

Art. 24 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in zone, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

2. Pertanto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona 1: delimitata a nord dalla Fossa dell'Abate (dalla spiaggia alla via Buonarroti) e, proseguendo in senso orario, dalla via Buonarroti, dalla via Foscolo (di queste entrambi i lati) e da piazza Garibaldi lato mare, dal canale Burlamacca e dalla spiaggia;
Zona 2: delimitata a nord dalla Via Vespucci (tratto Buonarroti – Fratti, su ambo i lati) e, proseguendo in senso orario, dalla via Fratti (tratto Vespucci – Garibaldi, su ambo i lati), dalla via Garibaldi (tratto Fratti – piazza Garibaldi, su ambo i lati), dalla piazza Garibaldi (lato nord), dalla via Foscolo e dalla via Buonarroti (tratto piazza Mazzini – Vespucci), queste due ultime escluse;
Zona 3: delimitata da: verso mare da via Buonarroti (esclusa), Fossa dell'Abate a nord e, proseguendo in senso orario, linea ferroviaria Genova-Pisa, piazza della Stazione Vecchia, prolungamento ideale della via Virgilio, via Virgilio (entrambi i lati), via dei Pescatori (entrambi i lati), via Giorgetti, Nuovo Mercato ittico e il mare; inoltre, a Torre del Lago: tutto il viale Marconi (entrambi i lati), a partire dall'incrocio con via Venezia fino al sottopasso Martin Pescatore e via Garibaldi (entrambi i lati, traverse escluse) a partire dal sottopasso Martin Pescatore fino all'Aurelia.
Zona 4: costituita dagli spazi e aree pubbliche delle rimanenti parti del territorio comunale non comprese nelle precedenti zone.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 25 - Tipologie di impianti pubblicitari

Il presente Regolamento disciplina l'installazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari permanenti e temporanei e quelli destinati alle Pubbliche Affissioni:

a) Mezzi pubblicitari
Termine generico per ricomprendere tutti gli elementi inerenti la pubblicità, iniziative pubblicitarie, installazioni o modifiche di insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Insegna di esercizio
Contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

c) Insegna pubblicitaria
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

d) Preinsegna
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si eserciti una determinata attività ed installata in modo da facilitare il perimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. La preinsegna ha forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1x0,20 m e superiori di 1,50x0,30 m. È ammesso l'abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero max di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

e) Cartello
Manufatto bidimensionale, rigido o flessibile, mono o bifacciale, piano, concavo e/o convesso, supportato da un'idonea struttura di sostegno ed ancorato a terra o collocato alle pareti di edifici, recinzioni ecc., con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Rientrano nella

fattispecie anche tutti gli impianti a messaggio variabile che usino dispositivi elettrici o elettromeccanici diversi dai cartelli a messaggio mobile. Tali impianti veicolano 3 o più messaggi alternativamente per ognuna delle 2 facce attraverso rotazione verticale o orizzontale di elementi metallici, plastici ecc.

f) Manifesto
L'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o altri supporti.

g) Striscione, stendardo o gonfalone e locandina
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo striscione può essere mono o bifacciale, è collocato trasversalmente alla sede stradale, sopra di essa ed in posizione ortogonale al senso di marcia del traffico veicolare. Lo stendardo o gonfalone è mono facciale ed è collocato di norma, su apposto palo, laterale alla sede stradale, da solo o in coppia. La locandina, definita anche "cavalletto", "capretta" o "gobbo", se posizionata sul terreno, può essere bifacciale e realizzata anche in materiale rigido.

h) Telone
Manufatto rigido o flessibile, mono facciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, installato su ponteggi ad uso dei cantieri edili per il periodo di loro permanenza o sua frazione.

i) Segno orizzontale reclamistico
Riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

l) Impianto pubblicitario di servizio
Qualunque manufatto avente, quale scopo primario, un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate dell'autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. Appartiene a questa fattispecie il Cartello toponomastico che riporta, su ogni sua faccia, la pianta della città con cornice di messaggi pubblicitari.
Il PGIP del Comune di Viareggio consente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di servizio:

a) Orologio a torre ubicato sulla Passeggiata pedonale a mare;
b) Cartelli toponomastici;
c) Pensiline bus;
d) Arredi urbani.

m) Cartello a messaggio mobile
Pannello o altra analoga struttura caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Appartengono a questo tipo anche gli schermi televisivi, singoli o raggruppati in pannelli, che concorrono alla trasmissione di un unico messaggio o serie di messaggi pubblicitari, anche attraverso l'uso della programmazione computerizzata. Esso può essere mono o plurifacciale.

n) Impianto di pubblicità o propaganda
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, denominato anche totem.

o) Sorgente luminosa
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

p) Pubblicità fonica
La diffusione di messaggi pubblicitari con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, percepibile dalla strada.

q) Stendardo porta manifesti o plancia
Struttura autoportante mono o bifacciale costituita da pali in acciaio, infissi nel terreno, a sostegno di pannello, in materiale resistente, adatto per esporre manifesti di varie dimensioni tramite affissione per incollaggio.

r) Pannello a Muro
Struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio, che contiene un pannello di materiale resistente, monofacciale, adatto per esporre manifesti di varie dimensioni tramite affissione per incollaggio. I pannelli a muro necessitano di supporto in muratura al quale siano saldamente ancorati. Questi impianti sono anche collocati in gruppi omogenei contenenti pannelli di identiche dimensioni;

s) Poster
Pannello mono o bifacciale della particolare dimensione di m 6x3, saldamente ancorato a muratura, oppure a struttura appositamente realizzata per questo servizio.

t) Vetrinetta
Struttura autoportante, costituita da pali in acciaio infissi nel terreno, a sostegno di elemento scatolare prevalentemente metallico, mono o bifacciale, dotato di uno o più sportelli a vetro o materiale plastico per ogni lato, adatto per esporre, in vano chiuso e visibile dall'esterno, manifesti di varie dimensioni e locandine tramite affissione con nastri adesivi, puntine ecc.

u) Pubblicità su veicoli e natanti
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

v) Pubblicità con veicoli d'impresa
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

z) Altri mezzi pubblicitari
Poster truck, motor–home, camion-vela, ecc.

aa) Area di riferimento
Vetrine, porte o alte aree facilmente identificabili e distinguibili dal resto del locale sulle quali possono essere apposti uno o più mezzi pubblicitari.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 26 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica il canone in misura pari alla metà delle tariffe.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

4. Per la pubblicità di cui al precedente comma 3 che abbia durata superiore a 30 (trenta) giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 27 - Pubblicità varia: modalità, limiti, divieti

1. La pubblicità effettuata con palloni frenati è soggetta al pagamento del relativo canone ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale comprese gli arenili demaniali.

2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica il canone giornaliero per una superficie minima prevista in mq. 30.

3. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione è pari a quello previsto per la pubblicità ordinaria.

4. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata, per giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura minina di euro 12,00.

6. E' vietata sui Viali Margherita e Marconi, l'installazione di mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne d'esercizio e di quelli temporanei che, ad insindacabile giudizio dell'A.C. vengano posizionati in occasione di eventi che siano ritenuti di forte impatto turistico e/o culturale e/o sportivo.

Art. 28 - Soggetto Passivo

Il canone è dovuto in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 29 - Norme procedurali

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune (ufficio rilascio autorizzazioni pubblicità) l'installazione di mezzi di pubblicità esterna.

2. Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione amministrativa le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada.

3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio rilascio autorizzazioni pubblicità, e, decorsi 15 giorni dal ricevimento della domanda,

in regime di silenzio-assenso, la variazione è accolta, salvo il successivo accertamento di violazioni di legge.

4. Le richieste di disdetta e di variazione di dimensione dei mezzi pubblicitari possono essere presentate nel corso dell'anno, ma ai fini del calcolo del canone, queste hanno validità dall'anno successivo.

5. E' soggetta a richiesta da parte delle ditte pubblicitarie la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria. In questo caso l'ufficio "Pubblicità" provvederà ad effettuare la voltura previa istruttoria della pratica e verifica di regolarità dei pagamenti effettuati relativi al canone di pubblicità.

6. Per l'installazione degli impianti pubblicitari nelle zone demaniali, Parco S. Rossore Migliarino e nelle zone di rispetto scenico, l'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione, da parte degli interessati, della seguente documentazione:

a) Zona a vincolo paesaggistico: parere della Sovrintendenza per beni culturali e architettonici;
b) Zona demaniale: parere del competente ufficio comunale "Attività portuali";
c) Zona Parco S. Rossore Migliarino: parere dell'Ente Parco.

7. Per l'installazione degli impianti pubblicitari in aree di proprietà privata è necessaria l'autorizzazione del proprietario.

8. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio preposto, per il calcolo dell'importo dovuto, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di:

a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, è tenuta alla presentazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
b) locandine (previa timbratura delle stesse);
c) pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi o altro materiale facilmente amovibile (es. promozioni per svendite e simili);
d) pubblicità su autoveicoli;
e) i cartelli "vendesi/affittasi" esposti sugli immobili, sono soggetti alla presentazione di dichiarazione ed al contestuale versamento del canone qualora abbiano una superficie superiore a 300 cmq ma inferiore a un metro quadrato. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio rilascio autorizzazioni pubblicità;
f) ogni altra forma che non necessita di autorizzazione amministrativa i sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 30 - Istanza di autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, a carattere permanente, deve presentare preventiva domanda all'Ufficio rilascio Autorizzazioni del Comune. La modulistica è disponibile presso il competente Settore e sul sito Internet dell'Ente.

2. Tale Autorizzazione non è richiesta nel caso di esposizioni temporanee, tranne il caso legato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

3. L'istanza di autorizzazione redatta sull'apposito modello ed in bollo, è indirizzata al Dirigente del Servizio "Pubblicità" dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione.

4. Alla domanda per impianti **pubblicitari permanenti** devono essere allegati i seguenti documenti:
a) progetto quotato in scala 1:20 (planimetrie, prospetti e sezioni, in stato attuale e di progetto) e relazione tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario, dai quali risultino: il tipo di mezzo pubblicitario, le dimensioni, i colori ed il numero di lati utilizzati per il messaggio;
b) prospetto con l'indicazione della distanza da altri mezzi pubblicitari e il rispetto delle distanze stabiliti nel Codice della Strada e Regolamento al Codice della Strada;
c) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
d) documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con fotomontaggio dell'impianto previsto;
e) planimetria che individui l'esatta posizione dell'impianto, la toponomastica, le distanze ed i riferimenti catastali;
f) autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., sottoscritta dal richiedente che attesti:
- il manufatto è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno o del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, allegando copia del progetto di stabilità;
- l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in questo secondo caso, la superficie occupata;
- l'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma della L.46/90.

5. Tutte le copie dei documenti di cui ai punti a), b), c) e d) devono essere sottoscritte congiuntamente da un tecnico abilitato (o dal fornitore dell'impianto).

6. Per gli impianti pubblicitari temporanei, alla domanda compilata sull'apposito modello deve essere allegato l'elaborato fotografico e la planimetria da cui risulta la localizzazione dell'impianto.
Per tutti gli impianti permanenti dovrà essere stipulata fidejussione assicurativa per ciascun cartello a favore del Comune di Viareggio:

- per gli impianti con superficie fino a di mq 6 di € 200,00 (duecento/00 euro)
- per gli impianti la cui superficie è superiore a mq 6 di € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 31 - Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'istruttoria, l'Ufficio "Pubblicità" acquisisce il parere per i profili di compatibilità con la normativa sulla circolazione stradale o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

2. In tutti i casi di manomissione e/o scavo del suolo pubblico, occorre munirsi dell'apposito permesso presso l'ufficio competente.

3. Per i mezzi pubblicitari denominati teloni l'interessato dovrà allegare:

a) la dichiarazione di inizio dei lavori relativi al ponteggio, impalcatura o recinzione di cantiere su cui è esposto il messaggio; la vigenza dell'autorizzazione è comunque subordinata alla effettiva prosecuzione dei lavori;
b) la nomina di un tecnico abilitato quale responsabile della sicurezza, per la durata di esposizione del messaggio.

4. L'accoglimento dell'istanza viene comunicato all'interessato che può ritirare l'autorizzazione solo dopo aver assolto al pagamento del canone ed agli altri oneri previsti. Le autorizzazioni saranno rilasciate sempre salvo i diritti di terzi.

5. L'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari ***permanenti*** *ha* ***validità 3 anni*** **ed** è rinnovabile previa presentazione dell'istanza da comunicare mediante piattaforma informatica o tramite PEC indirizzata al Comune di Viareggio, entro 30 giorni dalla scadenza della stessa. Le autorizzazioni rinnovate avranno validità di ulteriori 3 anni dalla scadenza delle Autorizzazioni originarie.

Art. 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione, ove ammessa, salvo proroga per comprovati motivi.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) adempiere alle prescrizioni poste nell'autorizzazione;
b) mantenere costantemente in buono stato i mezzi pubblicitari e le eventuali strutture di sostegno verificandone periodicamente la stabilità ai fini della sicurezza e la conservazione ai fini del mantenimento del decoro ambientale urbano.
c) riprodurre, in assenza di pubblicità per conto terzi, sull'intera superficie dell'impianto pubblicitario il messaggio "SPAZIO LIBERO" e/o l'intestazione della ditta autorizzata.
d) rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, nei termini da questo stabilito e comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione;
e) versare alle scadenze stabilite dal presente Regolamento o dalle Deliberazioni di Giunta in materia il canone sulla pubblicità, e gli altri oneri connessi (istruttoria, ecc);
f) comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario;
g) apporre saldamente, su ogni impianto di pubblicità permanente, una targhetta metallica ben visibile da sostituire in caso di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati in essa riportati e il numero dell'impianto assegnato;
h) provvedere al rinnovo delle polizze fideiussorie almeno 15 giorni prima della loro scadenza, pena revoca dell'autorizzazione rilasciata;
i) richiedere, in caso di eventuale trasferimento della titolarità di uno o più impianti autorizzati, nulla osta all'ufficio pubblicità che dovrà verificare la regolarità sia dei pagamenti degli impianti da parte della ditta cedente, sia dell'iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subentrante, prima di rilasciare il relativo nulla osta. Il pagamento del canone di pubblicità relativo all'impianto oggetto del trasferimento sarà valido a tutti gli effetti anche per la ditta subentrante.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

4. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

Art. 33 - Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

Art. 34 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. l'Ente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 35 - Suddivisione aree e spazi pubblici in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per l'esposizione di messaggi pubblicitari sia per le pubbliche affissioni, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in zone, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, che determina il valore economico dell'area ed al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

2. Pertanto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zona 1: delimitata a nord dalla Fossa dell'Abate (dalla spiaggia alla via Buonarroti) e, proseguendo in senso orario, dalla via Buonarroti, dalla via Foscolo (di queste entrambi i lati) e da piazza Garibaldi lato mare, da via Pilo e Lungomolo del Greco fino alla spiaggia, viale Europa (Viareggio e T.D.L.);
Zona 2: delimitata a nord dalla Via Vespucci (tratto Buonarroti – Fratti, su ambo i lati) e, proseguendo in senso orario, dalla via Fratti (tratto Vespucci – Garibaldi, su ambo i lati), dalla via Garibaldi (tratto Fratti – piazza Garibaldi, su ambo i lati), dalla piazza Garibaldi (lato nord), dalla via Foscolo e dalla via Buonarroti (tratto piazza Mazzini – Vespucci), queste due ultime escluse;
Zona 3: delimitata da: verso mare da via Buonarroti (esclusa), Fossa dell'Abate a nord e, proseguendo in senso orario, linea ferroviaria Genova-Pisa, piazza della Stazione Vecchia, prolungamento ideale della via Virgilio, via Virgilio (entrambi i lati), via dei Pescatori (entrambi i lati), via Giorgetti, Nuovo Mercato ittico e il mare; inoltre, a partire dall'incrocio con via Venezia fino al sottopasso Martin Pescatore e via Garibaldi (entrambi i lati, traverse escluse) a partire dal sottopasso Martin Pescatore fino all'Aurelia;
Zona 4: costituita dagli spazi e aree pubbliche delle rimanenti parti del territorio comunale non comprese nelle precedenti zone.

Art. 36 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori a mezzo mq; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare il totale. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo, da calcolarsi con il metodo “vuoto per pieno”, includendo cioè gli spazi vuoti che intercorrono tra i moduli.

6. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, grappe, supporti, cornici, ecc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. E’ vietata la pubblicità mediante distribuzione di volantini, è ammessa esclusivamente nelle cassette postali ed è esente da canone;

9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di oggetti promozionali (gadgets), è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

10. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
Qualora l’esposizione superi i 30 giorni consecutivi si applicherà quella annuale frazionata in dodicesimi.
Qualora l’esposizione superi i 3 mesi consecutivi è da considerarsi permanente e soggetta alla relativa tariffa annuale.

11. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100% rispetto alla tariffa base di riferimento in relazione alla superficie.

12. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture a tale scopo adibite, si applica la tariffa base della pubblicità ordinaria alla superficie complessiva dell'impianto per anno solare, indipendentemente dal periodo di effettiva esposizione o utilizzo.

13. Per la pubblicità ordinaria (effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo) che abbia superficie fino a 1 mq la tariffa applicata è quella base.

14. Per le superfici comprese fra mq 1,01 e mq. 5,00 la tariffa base del canone è maggiorata del 50% ai sensi della legge 145/2018 c. 919.

15 Per le superfici comprese fra mq. 5,01 e mq. 8,00 la tariffa del canone è pari alla tariffa indicata al comma 14 (tariffa base + 50%) maggiorata di un ulteriore 50% rispetto alla tariffa base per superfici superiori al mq indicata al comma 14.

16. Per le superfici superiori a mq. 8,01 la tariffa del canone è pari alla tariffa indicata al comma 14 (tariffa base + 50%) maggiorata di un ulteriore 100% rispetto alla tariffa base per superfici superiori al mq indicata al comma 14.

17. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base. Le riduzioni viceversa non sono cumulabili.

Art. 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone:

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee (cartelli, locandine, ecc.), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente alla dichiarazione.

2. Per le esposizioni annuali il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione, mentre per le annualità successive deve essere versato entro il 31.03 dell'anno di competenza. Qualora l'importo sia superiore ad Euro 1.200,00 può essere corrisposto in rate, senza aggravio di interessi, con scadenza 31.03 - 31.05 - 31.08 - 30.11. La Giunta Municipale, in caso di necessità, può variare i termini di scadenza suddetti.

3. Ove il ritardo del pagamento sia superiore a 15 giorni è facoltà del Dirigente competente richiedere la rimozione e/o l'oscuramento del materiale pubblicitario e revocare la rateizzazione.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli articoli di seguito indicati considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni vigenti.

Art. 38 - Casi di omessa dichiarazione

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità temporanea la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 39 - Riduzioni del canone

1. La tariffa è ridotta alla metà:
   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo in presenza della contemporanea sussistenza dei requisiti innanzi enunciati;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Non si applica la riduzione del canone per la pubblicità realizzata attraverso mezzi che contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare e alla iscrizione dell'eventuale patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, superfici recanti messaggi relativi ad una attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, anche nel caso che alle manifestazioni sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici territoriali.

Art. 40 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, barche e simili di uso pubblico e privato;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
   1) fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 m lineari;
   2) fino a 4 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 m lineari;
   3) fino a 6 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 m lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato;
o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 art. 90 della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

2. Non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni; ancorché contengano l'indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, avvisi utenze pubbliche, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione. Ugualmente non sono soggette al canone di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nell'esclusiva disponibilità del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico. Parimenti i depliants pubblicitari scontano il canone di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Sono esenti i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

4. Anche se esenti dal pagamento del Canone Unico rimane l'obbligo della dichiarazione dei mezzi pubblicitari secondo le modalità previste dall'Ufficio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 41 - Ambito di applicazione

1. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato sul territorio comunale è assoggettato alle norme del presente regolamento e al pagamento di un diritto a favore del Comune.

2. Tale servizio è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali o, comunque, prive di rilevanza economica; il Comune garantisce inoltre il servizio di affissione anche per messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale.

3. Sono vietate le affissioni al di fuori degli spazi previsti dal presente regolamento.

Art. 42 - Superficie complessiva – Ripartizioni

1. La superficie complessiva degli Impianti per le Pubbliche Affissioni è stabilita in mq 1.800 ed è così ripartita:

a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal Servizio o dal Concessionario: mq. 232 (13%);

b) affissioni di natura commerciale effettuate dal Servizio o dal Concessionario: mq. 1.448 (80%);

c) affissioni di natura necrologica effettuate dal Servizio o dal Concessionario: mq. 120 (7%).

2. Sui Viali e la Passeggiata a Mare possono essere installati n. 7 Impianti di Pubbliche Affissioni di carattere esclusivamente istituzionale; è comunque sempre vietata l'affissione, su detti Impianti, di propaganda commerciale anche in caso di assenza di manifesti istituzionali.

Art. 43 – Dimensioni

Gli impianti di nuova installazione dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

- poster: ml 6.00x3.00 - mono o bifacciale;
- pannello a muro: ml 1.40x2.00 o ml 2.00x1.40 o ml 1.00x1.40 o ml 1.40x1.00. Essi sono installabili singolarmente o per gruppi omogenei;
- stendardo porta manifesti o plancia: ml 1.40x2.00 o ml 2.00x1.40 o ml 1.00x1.40 o ml 1.40x1.00 – bifacciale; Due o più impianti sono considerati appartenenti allo stesso gruppo quando siano rispettate le seguenti distanze tra i punti più vicini di ciascuno di essi: max. ml 8.00.

Art. 44 - Caratteristiche ambientali, tecniche, esecutive

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono costituiti da pannelli metallici, debitamente ossidati o zincati, con cornice o struttura portante in metallo ossidato o zincato, verniciato con polveri epossidiche.

2. I nuovi impianti sono differenziati cromaticamente a seconda della destinazione d'uso attribuita: a) verde e blu: commerciale; b) rosso: istituzionale; c) grigio: necrologica.

3. Non è ammesso l'abbinamento di impianti per le Pubbliche Affissioni con oggetti ed attrezzature di arredo urbano quali panchine, fioriere, ecc. E', altresì, vietata l'affissione di manifesti su attrezzature di servizio pubblico quali pensiline di attesa autobus, cassonetti, campane per la raccolta differenziata, ecc.

Art. 45 - Modalità di presentazione della richiesta

1. Gli interessati all'affissione di stampati grafici pubblicitari dovranno presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita istanza contenente una bozza del manifesto o in alternativa una dettagliata descrizione dell'oggetto della richiesta, il nominativo del richiedente, la sede o indirizzo, la quantità del materiale, il formato, e il periodo di richiesta di esposizione.
2. La prenotazione acquisirà efficacia solo dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio dell'avvenuto pagamento.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni dall'invio del bollettino PagoPA, pena la perdita della prelazione sugli spazi richiesti.

Art. 46 – Tariffe

1. Per il canone sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Municipale.

2. Un esemplare del tariffario del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà essere esposto nell'ufficio che gestisce il servizio in modo che possa essere facilmente consultato da chiunque ne abbia interesse.

3. L'importo previsto per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

4. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 47 - Maggiorazione stagionale

Il Comune di Viareggio, essendo interessato da rilevanti flussi turistici, applica, nel periodo 01 giugno - 30 settembre una maggiorazione stagionale pari al 50% delle tariffe per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale.

Art. 48 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro elettronico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; dal giorno successivo, su richiesta del committente, l'Ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta l'Ufficio deve darne comunicazione scritta al committente indicando altresì il giorno in cui l'affissione potrà aver luogo.

4. La mancanza di spazi disponibili per l'affissione deve essere comunicata per scritto al committente entro dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione indicando la data in cui questa potrà aver luogo.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

6. L'Ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione i relativi spazi.

7. Per le affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione pari ad € 26,00 (ventisei/00) per ciascuna commissione.

8. In relazione alla singola richiesta qualora il numero dei fogli sia inferiore a cinquanta il canone è maggiorato del 50%. Per le affissioni che occupano uno spazio di dimensione ml 6,00 per ml 3,00 è dovuta una maggiorazione del canone pari al 100%. Nel caso in cui i manifesti abbiano una dimensione superiore a cm 70 per cm 100 è dovuta una maggiorazione di canone pari al 50%.

9. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione pari al 100% del diritto.

10. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la consultazione da parte di coloro che possono averne interesse, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale detti spazi appartengono, ed il registro elettronico delle commissioni.

11. I poster di dimensione 6.00 x 3.00 ml. escono a cadenza quindicinale a partire dal primo lunedì feriale dell'anno, e in quelle date non sarà possibile prenotare l'affissione di manifesti.

12. Al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per il canone sulla pubblicità.

Art. 49 - Affissione annunci funebri

1. Nei soli casi d'urgenza, nei giorni festivi o di chiusura dell'Ufficio Pubblicità e Affissioni, le imprese di pompe funebri operanti nell'ambito del territorio comunale sono autorizzate a provvedere direttamente alle affissioni di manifesti mortuari solo ed esclusivamente negli appositi impianti.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta la maggiorazione di cui al comma 9 del precedente articolo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 non potranno essere affissi manifesti in numero superiore a 20 del formato 50 x 70.

3. Nell'esecuzione dell'affissione il personale dell'impresa non deve coprire manifesti il cui periodo di esposizione è ancora valido.

4. Per le violazioni alle prescrizioni del presente articolo trovano applicazione le disposizioni in materia di sanzioni.

Art. 50 – Annullamento e rinvio della commissione

1. Il committente ha facoltà di annullare o rinviare la commissione prima che venga eseguita con il diritto, in caso di annullamento, di richiedere il rimborso della metà del Canone versato.

2. La domanda di annullamento o di rinvio della richiesta di affissione previsto dal comma 1 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. In caso contrario il committente non ha diritto ad alcun rimborso.

3. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare devono risultare da apposita determinazione del Responsabile il quale provvederà al rimborso entro 90 (novanta) giorni nei modi fissati dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994.

4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti dell'Ufficio, sarà conservato per 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale può essere conferito alla C.R.I. o destinato allo smaltimento dei R.S.U.

Art. 51 - Affissioni abusive

1. Le affissioni effettuate in contrasto con le norme del presente regolamento sono considerate abusive.

2. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti è immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

3. Il Funzionario Responsabile dispone la defissione o la copertura delle affissioni abusive e ne dà tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza oltre ad emettere, qualora possibile, apposito avviso di accertamento.

Art. 52 - Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti:

a) riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo in presenza della contemporanea sussistenza dei requisiti enunciati al successivo comma;
d) relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci funebri.

2. Non si applica la riduzione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni ai manifesti e poster che contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare e alla iscrizione dell'eventuale patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, superfici recanti messaggi relativi ad una attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, se tali superfici superano 300 cmq.

Art. 53 - Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti:

a) riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali amministrative;
f) ogni altro la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dall'autorità competente;

TITOLO V
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 54 - Accertamenti

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. L'importo minimo per l'emissione di avvisi di accertamento viene fissato in euro 30,00 comprensivo di canone, sanzioni ed interessi.

Art. 55 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019, dalla legge 689/1981 e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Viareggio.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria è di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, quantificata in € 100,00;

4. Nei casi di parziale, tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata:
- nel 5 % del canone dovuto, se il ritardato pagamento è non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza
- nel 10 % del canone dovuto, se il ritardato pagamento è compreso tra 16 e 30 giorni dalla data di scadenza;
- nel 15 % del canone dovuto, se il ritardato pagamento è compreso tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza;
- nel 20 % del canone dovuto, se il ritardato pagamento è superiore a 60 giorni dalla data di scadenza.
- nel 30 % del canone dovuto in caso di omesso versamento.

La sanzione per parziale, tardivo o mancato pagamento versamento non potrà comunque essere inferiore a €. 25,00 né maggiore a €. 500,00 nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 56 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 57 – Autotutela – Ricorso

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, nei termini di legge.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

3. Il ricorso è esperibile nelle forme di legge al tempo vigenti.

Art. 58 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 59 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
I regolamenti previgenti, relativi alle entrate sostituite, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.

Art. 60 - Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2025.

Allegato "A"

DETERMINAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le tariffe sono determinate in relazione al vantaggio economico legato alla ubicazione dell'area richiesta, al valore economico corrispondente al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale. Tali parametri generano coefficienti di maggiorazione o di riduzione, i coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, mentre quella giornaliera è quella indicata al comma 827.

TARIFFA STANDARD ANNUALE per metro quadrato o lineare € 50,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA per metro quadrato o lineare € 1,20

I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard annuale e di quella standard giornaliera, danno luogo alla tariffa applicabile in zona 1 (zona di maggiore pregio).

La tariffa è determinata in base alla zona come identificata all'art. 24 del presente Regolamento e applicata all'unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, come di seguito indicato:
a) aree o spazi pubblici appartenenti alla **Zona 1** – tariffa base aumentata dei coefficienti sopra indicati;
b) aree o spazi pubblici appartenenti alla **Zona 2** – tariffa di cui alla zona 1 ridotta del 16 %;
c) aree o spazi pubblici appartenenti alla **Zona 3** – tariffa di cui alla zona 1 ridotta del 33 %;
d) aree o spazi pubblici appartenenti alla **Zona 4** - tariffa di cui alla zona 1 ridotta del 45 %.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati mese di novembre, ferma restando la possibilità per la Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Allegato "B"

DETERMINAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate in relazione al vantaggio economico legato alla ubicazione dell'area richiesta, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie e/o all'illuminazione. Tali parametri generano coefficienti di maggiorazione o di riduzione, i coefficienti e le tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, mentre quella giornaliera è quella indicata al comma 827.

TARIFFA STANDARD ANNUALE per metro quadrato o lineare € 50,00

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA per metro quadrato o lineare € 1,20

I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria annuale e di quella giornaliera nonché le fattispecie di esposizione pubblicitaria danno luogo alla tariffa relativa alla **zona 4**.

La tariffa è determinata in base alla zona come identificata all'art. 35 del presente Regolamento e applicata all'unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, come di seguito indicato:

a) per la pubblicità ricadente nella **Zona 1** viene applicata la tariffa della zona 4 maggiorata del 150%;
b) per la pubblicità ricadente nella **Zona 2** viene applicata la tariffa della zona 4 è maggiorata del 100%;
c) per la pubblicità ricadente nella **Zona 3** viene applicata la tariffa della zona 4 è maggiorata del 75%.

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati mese di novembre, ferma restando la possibilità per la Giunta Comunale di modificarne l'importo.